



# COMUNE DI ALBUGNANO

PROVINCIA DI ASTI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6

### OGGETTO:

**Adozione dell'aggiornamento biennale del Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti per gli anni 2024/2025 ai sensi della delibera Arera 363/2021 (mtr-2) e 389/2023**

L'anno duemilaventiquattro addì ventotto del mese di aprile nella Sala Consiliare presso il Comune di Albugnano.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. Angilletta Aurora - Sindaco	Sì
2. Vai Mario - Vice Sindaco	Sì
3. Sarboraria Marina - Consigliere Assessore	Sì
4. Serra Mario - Consigliere di minoranza	Sì
5. Delmastro Renato - Consigliere	Sì
6. Cojan Denis Andrei - Consigliere	Sì in video
7. Canavesio Andrea - Consigliere	Sì in video
8. Andriano Paolo Costantino Giuseppe - Consigliere	Sì
9. Re Massimo - Consigliere di minoranza	Sì
10. Malfetti Enrico - Consigliere di minoranza	Sì
11. Nebbia Agnese - Consigliere di minoranza	Sì
Totale Presenti: 11	
Totale Assenti: 0	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale il Dott. Dott. Giorgio MUSSO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

I Consiglieri comunali Cojan Denis Andrei e Canavesio Andrea risultano in collegamento da remoto via telematica, giusto regolamento comunale adottato con delibera C.C. n. n. 27 del 28 giugno 2021 così come integrato con Delibera C.C. n.19 del 1 maggio 2022.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Angilletta Aurora, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, con l'approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO altresì che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 363/2021 del 03 agosto 2021, con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), da applicarsi dal 1° gennaio 2022;

CONSIDERATO che la deliberazione dell'ARERA n. 389 del 03 agosto 2023 ha stabilito il metodo ed i coefficienti per l'aggiornamento biennale ordinario per il periodo 2024-2025;

CONSIDERATO che a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di approvazione del PEF la cui redazione è demandata all'Ente Territorialmente Competente (ETC), identificato nel territorio del Comune di Albugnano nel Consorzio CBRA;

VERIFICATO che l'Ente Territorialmente Competente (ETC) ha provveduto alla redazione ed approvazione del PEF redatto secondo MTR-2 e come trasmesso con Prot. n. 1072 del 17.04.2024 e che la suddetta Deliberazione, corredata dai pareri e dalle allegate schede che costituiscono i singoli PEF di ogni singolo comune facente capo al Consorzio, è stata trasmessa all'Ente;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.Lgs n.228 del 2021 (cd. di "Milleproroghe") ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

RITENUTO per quanto sopra di adottare il Piano finanziario e i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione;

UDITA la relazione del Sindaco che sottolinea come questo aumento sugli anni 2024 e 2025 è principalmente da attribuirsi all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti effettuato da Arera che si basa sulla regola dell'anno -2 per cui i costi da considerare sono quelli

consuntivati dai gestori nel secondo anno precedente che sono stati appunto appesantiti dall'aumento dei prezzi dei carburanti, dell'energia, delle materie prime e dei servizi, che hanno appunto inciso sul calcolo del PEF 2024 e 2025. Sottolinea inoltre sul fatto di come si è ipotizzato di spalmare questi costi aggiuntivi, lo si vedrà al punto successivo all'ordine del giorno, in cui si affronta la tariffazione per il 2024;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON 10 VOTI FAVOREVOLI E 1 VOTO ASTENUTO (Serra), espressi nei modi e nelle forme di legge

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di adottare il PEF 2024-2025 secondo i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente in base alle deliberazioni ARERA n. 363/2021 e n. 389/2023;
- 3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

\*\*\*\*\*

Successivamente, data l'urgenza di provvedere:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale  
IL PRESIDENTE  
F.to : Angilletta Aurora

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : Dott. Giorgio MUSSO

---

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/05/2024 al 16/05/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Albugnano, li 1 maggio 202401/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : Dott. Giorgio MUSSO

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 1 maggio 2024**

- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
- ☐ Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giorgio MUSSO

---